

N. 4809/18 R.G.N.R.

N. 75/18 T.L.



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del riesame reale riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Antonella Coniglio           Presidente;

dott. Antonio Dami                   Giudice rel./est.;

dott.ssa Federica Piccione           Giudice;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17.10.2018 in ordine alla richiesta di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p. proposta nell'interesse di **FRANCALI Anna**, in atti generalizzata, difesa di fiducia dall'avv. Erika Giardino, indagata in ordine al reato di cui all'art. 10 bis D.lvo n. 74/2000, avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in data 3.9.2018, con cui è stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. di un certificato di deposito e di un conto di deposito a Partita vincolata entrambi costituiti in pegno in favore dell'istituto di credito BCC La Riscossa di Regalbuto nonché di somme di denaro depositate presso conti correnti intestati alla società **FRANCALI Anna** di **FRANCALI Anna** srl (di seguito "società cantiere navale") ed a **FRANCALI Anna**;

ORDINANZA

Nel decreto impugnato il GIP, riconosciuto sussistente il *fumus boni iuris* in riferimento all'integrazione del reato contestato, nonché la sequestrabilità delle somme di denaro non versate a titolo di imposta in via diretta quando risultino accesi conti correnti intestati alla società e per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis D.Lvo n. 74/2000, disponeva il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate sui conti correnti intestati alla società cantiere navale fino all'importo corrispondente al totale delle imposte non versate (pari ad euro 428.951,96) e, qualora detti conti non fossero reperibili o incapienti, il sequestro per equivalente "sui beni mobili, immobili registrati o altre utilità facenti parte del patrimonio personale dell'indagata **FRANCALI Anna**"

~~██████████~~, delle somme di denaro, titoli e valori nella sua disponibilità ovvero depositati presso istituti di credito, operanti sul territorio nazionale o all'estero, ovvero presso l'Amministrazione Postale, intestati e/o cointestati all'indagata, fino alla concorrenza dell'importo di denaro pari all'importo non versato all'erario".

All'esito dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. , la p.g. operante effettuava il sequestro in via diretta per una somma complessiva pari ad euro 215.785,27 così composta:

\* presso l'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a veniva eseguito il sequestro delle seguenti somme di denaro depositate presso il c/c n. 17918.60 intestato alla società cantieri navali ed in particolare: a) per euro 35.341,26 eseguito in data 12.9.2018; b) per euro 15.161,19 eseguito in data 18.9.2018 quale successivo accredito; c) per euro 10.693,60 eseguito in data 4.10.2018 quale ulteriore successivo accredito;

\* presso l'istituto di credito "Credito Valtellinese", veniva sequestrata in data 19.9.2018 sul c/c n. 5431399 intestato alla società, la somma di euro 10.686,49;

\* presso l'istituto di credito "Credito cooperativo la riscossa di Regalbuto" venivano sequestrate sul c/c n. 16.23222 intestato alla società complessivi euro 3902,73. Veniva altresì sequestrato un Certificato di deposito n. 16220833 di euro 80.000 costituito in pegno in favore della banca con atto del 24.11.2014 e un conto di deposito con partita vincolata n. 16.4251 pari ad euro 60.000 costituita in pegno in favore della banca con atto del 24.11.2014.

Veniva quindi eseguito un sequestro per equivalente per la somma complessiva di euro 2.095,40 depositata sul c/c. n. 17960.78 acceso presso l'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a ed intestato all'indagata.

La difesa di ~~██████████~~ proponeva riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP; in particolare, nei motivi illustrati eccepiva:

a) l'illegittimità del sequestro preventivo realizzato in via diretta delle somme eccedenti i saldi attivi sussistenti sui conti correnti intestati alla società alla scadenza del termine per il versamento del tributo termine che, sulla base del Decreto Presidenziale del Cdm del 26.7.2017 viene individuato nel 31 ottobre 2017. Ergo, le somme giacenti presso i conti correnti intestati alla società sino al 31.10.2017 risultano essere, come da documentazione bancaria prodotta dalla difesa, pari a complessivi euro 339,50 ed è solo in riferimento a tali somme che il sequestro deve ritenersi legittimo;

b) l'illegittimità del sequestro preventivo delle somme di cui al certificato di deposito n. 16220833 di euro 80.000 e una partita vincolata n. 16.4251 di euro 60.000 entrambi costituiti in pegno in



favore della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto in quanto in primo luogo non si tratterebbe di somme di denaro depositate sui conti correnti intestati alla società (somme esclusivamente le quali il decreto di sequestro preventivo prendeva in considerazione ai fini della sequestrabilità), in secondo luogo perché si tratterebbe di somme costituite in pegno irregolare che, determinando il trasferimento delle stesse in proprietà del creditore, non sono sottoponibili a sequestro. In terzo luogo, viene evidenziato che la risalenza nel tempo della data di costituzione del certificato di deposito e del conto di deposito con partita vincolata (24.11.2014) rispetto all'eseguito sequestro, lascerebbe propendere per l'insussistenza di qualsiasi nesso di derivazione delle stesse somme rispetto al reato contestato;

c) l'illegittimità del sequestro preventivo per equivalente nei confronti dell'indagata in quanto su di esso, come da documentazione bancaria prodotta, risulterebbero accreditate esclusivamente le somme spettanti alla ██████████ a titolo di pensione erogata dall'INPS. Pertanto l'eseguito sequestro sarebbe da ritenersi illegittimo per la parte eccedente i limiti di sequestrabilità di cui agli artt. 2 e sss del DPR n. 180/1950.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, entrando nel merito dell'impugnazione proposta rileva il Tribunale che le censure mosse dal ricorrente sono solo in parte fondate, nei limiti sotto esposti, tali da meritare solo un parziale accoglimento.

- I -

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Gip, ricorre il presupposto del *fumus commissi delicti* come desumibile - fermo restando gli ulteriori sviluppi nel corso del procedimento - dalle certificazioni uniche in atti, da cui risulta che la società rappresentata dall'indagata non ha versato ritenute operate per complessivi euro 428.951, 96 relative all'anno 2016 e quindi per un ammontare superiore alla soglia normativamente prevista pari ad euro 150.000,00.

Ciò premesso, venendo al primo motivo di impugnazione, la difesa come già detto, lamenta la erronea indicazione del profitto di reato quale risparmio di spesa in quanto il sequestro è stato disposto in riferimento a tutto l'importo delle ritenute operate nell'anno 2016 facendo riferimento ai conti appartenenti alla società cantiere navale con disponibilità liquide maturate anche successivamente alla scadenza del termine previsto per il versamento ossia 31.10.2017.

Viene a tal proposito citato un orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen., sez. III, 2 febbraio 2018, n. 8995; *conf.* Cass. Pen., sez. III, n. 28223/2016) secondo cui ove si abbia la



prova che le somme di denaro giacenti sui conti correnti oggetto di sequestro non possano in alcun modo derivare dal reato (come appunto nel caso specie, sottolinea la difesa, per quanto riguarda le rimesse fatte da terzi successive alla data di consumazione del reato contestato), le stesse non possono essere identificate come “risparmio di spesa” quale conseguenza del mancato versamento delle imposte e quindi non possono essere sottoposte a sequestro difettando in esse la caratteristica di profitto; diversamente opinando, consentendo cioè il sequestro anche delle somme maturate successivamente al 31.10.2017, significherebbe legittimare l’operatività di un sequestro per equivalente nei confronti della società, come tale illegittimo qualora non sia stato dimostrato che la persona giuridica non sia un mero schermo fittizio, questione questa non ravvisabile nel caso di specie (cfr. Cass. SS.UU n. 10561/2014).

Non ignora questo collegio come allo stato, in ordine alla questione circa la sequestrabilità finalizzata alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p di conti correnti bancari in relazione alle somme maturate sui predetti conti successivamente alla data di consumazione del reato tributario, sussistano due opposti orientamenti.

Difatti all’orientamento propugnato dalla difesa, se ne contrappone uno ulteriore (Cass. Pen. sez. II, 3 luglio 2018, n. 29923; *conf.* Cass. Pen. Sez. III n. 8995/2017), peraltro coevo, secondo cui, sulla scia di quanto già sostenuto dalla stessa Corte di legittimità a Sezioni Unite, *“ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258647 nonché Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437)”* in quanto la natura fungibile del bene denaro è tale da perdere la propria autonomia quanto alla propria identificazione materiale, rendendo superfluo accertare la sussistenza del requisito di pertinenzialità e quindi se la massa monetaria corrisponda fisicamente a quella percepita quale profitto del reato nella forma del risparmio di spesa. In altri termini, ciò che rileva è che le disponibilità monetarie complessive del percipiente si siano accresciute di quella somma, *“legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell’interesse del reo”* e *“senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario”*.



Ebbene, è evidente la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto ed è proprio in riferimento a tale contrasto che questo Collegio deve confrontarsi.

L'orientamento maggiormente restrittivo citato dalla difesa, ed in particolare la pronuncia Cass. Pen., sez. III, 2 febbraio 2018, n. 8995, prende le mosse dalle sentenze "Gubert" e "Lucci" della Suprema Corte di Legittimità a sezioni unite sviluppandone ulteriormente il ragionamento con specifico riguardo alla questione inerente la sequestrabilità del profitto conseguente alla consumazione di reati tributari ed avente ad oggetto somme di denaro depositate su conti correnti bancari.

Partendo dalla premessa che la fungibilità del bene denaro non possa essere utilizzata come un mezzo invocabile per affermare la possibilità di sottoporre a confisca diretta, e non per equivalente, somme di denaro maturate successivamente alla consumazione del reato fiscale contestato, ritiene tale orientamento giurisprudenziale che i principi di diritto maturati in seno alle predette pronunce a sezioni unite corrispondano – seppur a contrario – al principio di seguito espresso. Qualora cioè si abbia la prova che tali somme di denaro siano successivamente maturate rispetto alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute, queste non possano essere qualificate come risparmio di spesa e quindi essere sequestrate in via diretta ma solo ed eventualmente per equivalente difettando la caratteristica del profitto.

Elementi ritenuti di centrale rilevanza ai fini della corretta interpretazione da fornire in riferimento al caso di specie sono dunque quelli relativi al concetto di "fungibilità" del denaro, "risparmio di spesa", "profitto del reato" nonché la determinazione di un esatto confine concettuale/applicativo tra confisca diretta e confisca per equivalente.

Nel far ciò occorre preliminarmente ribadire i principi di diritto espressi dalle predette pronunce a sezioni unite perché e da essi che entrambi gli orientamenti contrapposti sviluppano le proprie motivazioni.

Con la pronuncia a Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, dep.05/03/2014 (la cd. sentenza Gubert), si afferma in modo chiaro che la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma sempre confisca diretta e che qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. Pertanto, nella nozione



di profitto vi rientra anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa.

Orbene, il profitto del reato non si può non qualificare come effettiva utilità eventualmente conseguita dall'autore del reato per effetto diretto o indiretto della consumazione della fattispecie criminosa ad esso contestata. Nel caso in esame, ovvero in ipotesi di contestati reati di natura tributaria, non può che essere individuato nel risparmio di spesa ovvero sia nel mancato aumento delle passività - cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile - scaturito dall'omesso pagamento delle imposte.

La successiva pronuncia a Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015 (cd. sentenza Lucci), non fa che confermare quanto già detto dalla sentenza Gubert specificando tuttavia, con particolare riferimento alla tematica della sequestrabilità di somme di denaro depositate presso istituti di credito, che *“qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato”*.

Insomma, nella peculiare ipotesi di sequestro di beni fungibili quali il denaro, viene meno la necessità di accertare il requisito della pertinenzialità del bene sequestrato rispetto al reato contestato e ciò in quanto quello che rileva non è l'individuazione di una derivazione diretta del denaro rispetto alla fattispecie contestata quanto il valore del risparmio di spesa complessivamente conseguito essendo questo il profitto ottenuto dall'autore del reato. Ciò che rileva, prosegue la Suprema Corte a Sezioni Unite, è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo.

La confisca per equivalente quindi viene in rilievo solo qualora ricorra l'ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro in quanto qualora ciò sia possibile vi sarà sempre e comunque una confisca diretta.

Orbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche non può ritenersi corretta, ad avviso di questo Collegio, l'affermazione esposta dall'orientamento caldeggiato dalla difesa e da ultimo espresso nella sentenza già citata della Cassazione n. 8995/18 secondo cui l'affermazione in base alla quale sarebbe impossibile qualificare come “sequestro finalizzato alla confisca diretta di somme accreditate sul conto corrente successivamente alla scadenza del termine previsto per il



versamento delle ritenute”, sia una conclusione perfettamente corrispondente, sebbene a contrario, a quanto indicato dalle pronunce a sezioni unite sopra esposte.

Ebbene, ritiene questo Collegio che l’orientamento maggiormente restrittivo si ponga invero in aperto contrasto con la giurisprudenza, in questa sede condivisa, inaugurata con le pronunce Gubert e Lucci.

Se per profitto in tema di reati tributari deve intendersi qualsivoglia vantaggio patrimoniale che può consistere anche in un risparmio di spesa come quello derivante dal mancato pagamento del tributo (cfr. anche Sez. U, 31.1.2013, n. 18374), è evidente che tale risparmio sia tale a prescindere dalla data di consumazione del reato dal momento che è la prova della percezione di un legittimo risparmio di spesa ciò che conta e non la materiale destinazione del denaro che ne rappresenta la diretta estrinsecazione o il momento in cui vengono percepite ulteriori somme di denaro che non siano in diretto rapporto di pertinenzialità con il reato contestato.

Se infatti il denaro, quale bene fungibile, viene a perdere la propria autonomia e legame pertinenziale con il reato contestato, ciò che rileva agli effetti della confisca, è l'esistenza del valore nominale comunque accresciuto di consistenza – e ciò proprio perché l’indagato non ha corrisposto le somme tributarie dovute - a rappresentare l'oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario anche successivamente la data di consumazione.

Del resto, appare di lapalissiana evidenza la circostanza che qualora la società di cui la ██████████ è rappresentante legale avesse adempiuto agli oneri tributari a suo carico, le somme depositate presso i conti correnti intestati alla predetta società, anche a seguito delle rimesse bancarie effettuate da terzi successivamente la scadenza dei termini previsti per il versamento delle ritenute operate, sarebbero state inferiori a quelle attuali. Difatti, la trasformazione, l'alienazione o la dispersione di ciò che rappresenti il profitto del reato determina la conseguente necessità, per l'ordinamento, di approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie difatti illeciti, faccia sì che il 'beneficio' che l'autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga ad essere concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida direttamente sulle disponibilità dell'imputato, privandolo del controvalore sul piano monetario. E ciò perché la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure



incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito» (cfr. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239925).

Il risparmio di spesa è tale a prescindere dal momento consumativo del reato contestato. Avvalorata la tesi propugnata il fatto che nel caso in esame si tratta di confisca diretta di bene fungibile svincolato dal requisito di pertinenzialità per effetto di cui si viene a creare una confusione in quanto il profitto percepito dall'indagato evasore permane sino a quando sussiste l'obbligazione tributaria appunto da identificarsi nel risparmio di spesa.

Difatti, ipotizzando che in un determinato momento temporale la società x abbia nel proprio conto corrente intestato la somma di euro 100, qualora non assolva al pagamento delle ritenute dovute pari ad euro 20, il proprio conto rimarrà invariato anziché decrescere ad euro 80. Se successivamente alla commissione del fatto di reato l'imprenditore riceve rimesse da terzi per un valore di 30, non avendo assolto al proprio onere tributario, avrà un conto che sarà pari a 130 euro anziché 110 come avrebbe dovuto essere qualora avesse versato le imposte. Ecco che quella somma di euro 20 che rappresenta il risparmio di spesa rimane tale a prescindere dalla scadenza temporale del versamento perché il profitto del reato – da identificarsi appunto quale risparmio di spesa – rimane tale fintantoché non viene totalmente assolto l'onere tributario. In difetto di ciò, la predetta somma sarà sempre assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato a confisca diretta in quanto somma indirettamente connessa all'attività criminosa rientrando nella nozione di profitto di reato ed in virtù della quale si è accresciuta virtualmente la consistenza bancaria del conto intestato alla società di cui il legale rappresentante è indagato.

Del resto, la specificità del reato contestato non può condurre a soluzioni diverse in ragione del fatto che, diversamente ad altri reati tributari quali quello per omesso versamento Iva, il soggetto attivo di reato non incamera inizialmente alcuna somma di denaro diversamente appunto dalla fattispecie di cui all'art. 10 ter del D.Lvo n. 74/2000 ove la situazione di colui che non versa l'imposta si articola, in un primo momento, con il mancato accantonamento delle somme di fatto *già percepite* dal consumatore finale e successivamente non versate secondo le scadenze previste dalla normativa tributaria. Nel caso in esame invece l'autore del fatto di reato non incamera materialmente alcuna somma se non sotto forma proprio di risparmio di spesa costituito dalle somme non corrisposte ai dipendenti poichè il sostituto di imposta, quale debitore di una somma costituente reddito per il sostituto, deve, allorchè procede al versamento in favore dei lavoratori, trattenere una percentuale di questo emolumento (c.d. ritenuta alla fonte) per poi versarlo all'erario, versamento che appunto nel caso di specie, non



essendo stato fatto, rappresenta proprio quel risparmio di spesa quale profitto del reato di cui all'art. 10 bis D.Lvo n. 74/2000.

Pare infine non inutile osservare come il reato contestato in questo procedimento sia un reato omissivo istantaneo ove il profitto conseguito non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice con la conseguenza che non assume alcuna rilevanza specifica la determinazione del momento consumativo come discriminare tra l'operatività della confisca per equivalente in luogo di quella diretta. Non si deve infatti confondere la permanenza degli effetti del reato con la permanenza del reato stesso. Nel caso in esame, gli effetti permanenti rappresentati dal mancato pagamento dell'imposta sono tutt'ora sussistenti così come dimostrato anche dalla presenza di un piano di rateizzazione in corso predisposto dalla stessa società cantiere navale.

- II -

In primo luogo deve ritenersi che le somme oggetto di certificato di deposito e di conto deposito siano da ricomprendere nella dizione utilizzata dal Gip nell'individuare i beni oggetto di sequestro, nello specifico nelle "somme di denaro depositate sui conti correnti intestati alla società XXXXXXXXXX" in quanto si tratta di somme che per il loro deposito si è resa necessaria l'indicazione di un conto corrente di appoggio collegato (cfr. doc. 3 bis della documentazione prodotta dalla difesa in riferimento al conto deposito e doc. 3 quinquies da cui risulta il bonifico effettuato dalla società XXXXXXXXXX proprio sul conto c/c nr. 2322 acceso presso la banca di Regalbuto) che nel caso di specie corrisponde proprio a quello nel quale sono state sequestrate le somme oggetto del presente procedimento cautelare.

Del resto, il fido concesso in virtù di tali somme è stato accreditato proprio sul c/c nr. 2322 acceso presso la banca di Regalbuto somma la quale costituisce, a prescindere dalla data di accredito e per le ragioni già ampiamente espresse nel punto I (venendo meno il requisito di pertinenzialità al reato), risparmio di spesa.

Venendo al secondo profilo di doglianza, la difesa cita un orientamento secondo il quale qualora si proceda a sequestrare somme costituite in pegno irregolare (da ritenersi pegno irregolare quella garanzia reale rispetto all'anticipazione bancaria conseguita qualora manchi l'individuazione delle cose consegnate in pegno oppure sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre) la banca acquista la proprietà delle cose ricevute in pegno e deve restituire, in caso d'inadempimento, solo la somma o la parte delle merci che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti, ex art. 1851 c.c. (cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 24865/14).





la proprietà delle somme di denaro ricevute dall'istituto di credito divengono sua proprietà, soltanto quest'ultimo sarà legittimato a far valere l'illegittimità dell'esecuzione del sequestro.

Non rileva a tal proposito quanto sostenuto dalla difesa della TRINGALI ovverosia che questa sia interessata ad impugnare in quanto in conseguenza del sequestro la banca ha provveduto a revocare la linea di credito garantita.

Difatti, l'art. 322 c.p.p. sul punto ritiene legittimati a ricorrere l'imputato ed il suo difensore o la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Nel caso di specie, essendo soltanto l'istituto di Credito titolare delle somme sequestrate secondo la prospettazione della difesa, l'indagato non titolare del bene oggetto del sequestro preventivo potrebbe essere legittimato a proporre riesame – che per le ragioni già dette non è lo strumento giuridico comunque invocabile atteso che si eccepisce le modalità di esecuzione di un decreto di sequestro formalmente scevro da doglianze- solo in quanto vanti un interesse *concreto ed attuale* alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

Orbene, nel caso in esame occorre rilevare la carenza di interesse della **TRINGALI** a ricorrere in tale sede per due ordini di ragioni.

La prima consiste nel fatto che sebbene l'indagata sia il legale rappresentante della società Cantiere Navale, ha presentato il ricorso in proprio e non quale legale rappresentante della società ossia della persona giuridica che eventualmente vanta un interesse concreto, avendo il ricorso ad oggetto la richiesta di restituzione di beni in sequestro di proprietà di un istituto di credito ma dalla cui restituzione la società di cui l'indagata è legale rappresentate potrebbe eventualmente riottenere la linea di credito precedentemente revocatele.

Si tratta come detto di un interesse potenzialmente concreto ma non attuale, venendo quindi alla seconda ragione, in quanto nella nota di revoca di fido da parte della banca non si specifica alcunché in merito alla possibilità o meno di restituire le somme oggetto di sequestro nell'ipotesi in cui questo venga annullato con ciò facendo evidentemente apparire tale conseguenza come solo una mera eventualità il cui avveramento quale evento certo e quindi attuale non è stato dimostrato dalla ricorrente.

-III-

Deve invece trovare accoglimento quanto esposto dalla difesa in ordine alla lamentata legittimità del sequestro per equivalente disposto ed eseguito sul conto corrente intestato personalmente alla TRINGALI e ciò in quanto, come risulta da documentazione prodotta nel corso dell'udienza del



17.10.2018, sul predetto conto sono confluite unicamente somme accreditate dall'INPS quale trattamento pensionistico.

Pertanto l'impugnato sequestro deve ritenersi illegittimo laddove eccede i limiti di cui all'art. 545 comma 7 e 8, c.p.c. così come recentemente novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 132 – e non nei limiti di cui agli artt. 2 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 in quanto riguardante la disciplina del sequestro e pignoramento di salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni (cosa che non risulta essere l'odierna indagata).

Alla stregua della predetta norma, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, non possono essere pignorate, qualora il sequestro avvenga direttamente presso l'INPS, per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.

La parte eccedente tale ammontare, invece, è sequestrabile nei limiti di un quinto.

Per quanto riguarda invece le somme dovute a titolo di pensione nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, come nel caso di specie, queste possono essere sequestrate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al sequestro mentre quando l'accredito ha luogo successivamente, le predette somme possono essere sequestrate nei limiti di un quinto.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 322 e 324 c.p.p,

in parziale accoglimento della richiesta di riesame, annulla il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Siracusa in data 3.9.2018 in relazione alle somme accreditate sul c/c 1786078 intestato a TRINGALI Aurora ed acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a limitatamente alla parte eccedente i limiti previsti all'art. 545 c.p.c.; conferma il decreto del G.I.P. per il resto.

Condanna la ricorrente alle spese di questo procedimento.

Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Siracusa, 17.10.2018

Il Presidente

*Dott.ssa Antonella Corriglio*  


30-10-2018

*OL*

Il Giudice est.

*Dott. Antonio Dami*

*In data 11.10 depositato  
Ricorso per la revoca dell'aw.  
12 Giovanni Grassano  
Siracusa, 12.11.18*  
